



Cosa c'è da sapere su quarantena, isolamento, tracciamento di casi confermati COVID-19

Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229-Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria (e relative circolari)

Decreto-legge 07 gennaio 2022, n. 1-Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

Redatta da Elios Engineering srl

RSPP

DATORE DI LAVORO _____



1. Quale è la definizione di “contatto”?

Un **contatto di un caso COVID-19** è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.

2. Quale è la definizione di “contatto stretto” o ad “alto rischio”?

Il “**contatto stretto**” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Gli **operatori sanitari**, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal **setting** in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

3. Quale è la definizione di contatto a “basso rischio”?

Per “**contatto a basso rischio**” si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei

passaggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.

- Dal **31/12/2021** per chi ha completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che ha ricevuto la somministrazione della dose “booster”, vale quanto segue:

Quarantena e sue modalità alternative

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

- 1) Soggetti **non vaccinati** o che **non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 2) Soggetti che **abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni**, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 3) Soggetti **asintomatici** che:

abbiano ricevuto **la dose booster**, oppure abbiano **completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti**, oppure siano **guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti**, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19;

- 4) Gli **operatori sanitari** devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato.

Contatti a BASSO RISCHIO

- 1) Qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie.

Isolamento

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi

siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Decreto-legge 07 gennaio 2022, n. 1 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2

In vigore dall'8 gennaio 2022 l'obbligo vaccinale per tutti **coloro che hanno compiuto 50 anni** e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

La disposizione si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022.

Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro

A decorrere dal **15 febbraio 2022** per tutti **coloro che hanno compiuto 50 anni**, si applica l'obbligo vaccinale per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione.

I lavoratori nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

L'obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:

- soggetti che alla data del 1° Febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;

- soggetti che a decorrere dal 1° Febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- soggetti che a decorrere dal 1° Febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19;

L'irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria.

RIASSUMENDO...

CONTATTI STRETTI		
SOGGETTI NON VACCINATI O CON CICLO VACCINALE NON COMPLETATO		QUARANTENA 10 GIORNI + TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO
<ul style="list-style-type: none"> SOGGETTI CON CICLO VACCINALE COMPLETATO DA PIU' DI 120 GIORNI SOGGETTI CON GREEN PASS VALIDO 	SE ASINTOMATICI	QUARANTENA 5 GIORNI + AL TERMINE TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO
SOGGETTI CON: <ul style="list-style-type: none"> BOOSTER CICLO VACCINALE COMPLETATO NEI 120 GIORNI PRECEDENTI 	NON SI APPLICA LA QUARANTENA	<ul style="list-style-type: none"> OBBLIGO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FFP2 PER ALMENO 10 GIORNI DALL'ULTIMA ESPOSIZIONE AUTOSORVEGLIANZA TERMINA AL 5 GIORNO
SOGGETTI CON: <ul style="list-style-type: none"> BOOSTER CICLO VACCINALE COMPLETATO NEI 120 GIORNI PRECEDENTI 	SE COMPARSA DI SINTOMI	TEST ANTIGENICO RAPIDO O MOLECOLARE
OPERATORI SANITARI		TAMPONI GIORNALIERI FINO AL 5 GIORNO DALL'ULTIMO CONTATTO
CONTATTI A BASSO RISCHIO		
SE SI INDOSSANO MASCHERINE FFP2		NON E'NECESSARIA QUARANTENA
SE NON SI INDOSSANO MASCHERINE FFP2		INIZIA SORVEGLIANZA PASSIVA
ISOLAMENTO DEI SOGGETTI POSITIVI		
<ul style="list-style-type: none"> SOGGETTO CON DOSE BOOSTER SOGGETTI CHE ABBIANO COMPLETATO CICLO VACCINALE DA MENO DI 120 GIORNI 	ISOLAMENTO 7 GIORNI	SE SEMPRE ASINTOMATICI O ASINTOMATICI DA ALMENO 3 GIORNI ESEGUIRE TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO
PER TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI	RESTA ISOLAMENTO DI 10 GIORNI	AL TERMINE ESEGUIRE TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO